

Letto, approvato e sottoscritto



IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomatà

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva

CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 DEL 31 MAGGIO 2016

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL DIRIGENTE DEL SETTORE</p> 	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL DIRIGENTE DEL SETTORE</p> 
---	--

OGGETTO: D.P.R. 180/1950 - AUTORIZZAZIONE ALLA EFFETTUAZIONE DI RITENUTE SULLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI A FAVORE DI ISTITUTI ASSICURATIVI BANCARI, PREVIDENZIALI E SIMILARI - REGOLA,MENTO - APPROVAZIONE

N. 3130 Reg

L'anno **duemilasedici** il giorno **trentuno** del mese di **maggio**, alle ore **15,30**, in Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'Avv. **Giuseppe Falcomatà** nella sua qualità di Sindaco.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il **06.06.2016** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, lì **06.06.2016**

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **06.06.2016** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **06.06.2016** al **21.06.2016**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, lì **06.06.2016**

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, in pubblicazione dal **06.06.2016**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, lì **06.06.2016**

Il Segretario Generale

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE - SINDACO	SI	
ANGHELONE SAVERIO - VICE SINDACO		SI
NERI ARMANDO	SI	
NETO MATTIA FORTUNATA	SI	
ZIMBALATTI ANTONINO	SI	
NARDI ROSANNA MARIA PATRIZIA	SI	
MARINO GIUSEPPE	SI	
MARCIANO' ANGELA		SI
QUATTRONE AGATA	SI	
MURACA GIOVANNI	SI	

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna Antonia Acquaviva**, incaricato della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al Personale

PREMESSO:

- che il dipendente della Pubblica Amministrazione, al ricorrere di determinati presupposti, può avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, a valere sulle proprie competenze stipendiali, per corrispondere somme dovute al proprio creditore;
- che sinora l'istituto è stato riconosciuto utilizzabile volontariamente per assolvere gli obblighi di pagamento assunti a seguito della stipula di un contratto di assicurazione per la copertura di rischi attinenti alla persona umana o di un contratto di finanziamento;
- che detto istituto, stante la mutata sensibilità sociale, deve essere esteso anche per il pagamento di polizze attinenti all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (RC auto) nonché all'erogazione volontaria e periodica di liberalità a beneficio di determinati soggetti destinatari di una legislazione, anche fiscale, di favore, ovvero, al versamento di somme a vantaggio di casse mutue o enti con finalità mutualistiche e senza scopo di lucro, altrimenti dette ONLUS;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per la disciplina di siffatta materia, ha emanato:
 - o la circolare n. 1/RGS del 17.01.2011, avente ad oggetto “*Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione – Oneri a carico degli istituti delegatari – Istruzioni operative*”, con l'intento di diramare nuove e più organiche istruzioni in materia, superando così le indicazioni nonché le problematiche risultanti dalla stratificazione di regole e comportamenti avvenuta nel tempo, a causa del succedersi, oltre al parziale sovrapporsi, di vari documenti di prassi, rappresentati, principalmente dalle circolari:
 - ✓ 8 agosto 1995, n. 46/RGS;
 - ✓ 16 ottobre 1996, n. 63/RGS;
 - ✓ 11 marzo 1998, n. 29/RGS;
 - ✓ 5 settembre 2003, n. 37/RGS;
 - ✓ 29 luglio 2005, n. 554/RGS;
 - ✓ 13 aprile 2006, n. 646/DAG;
 - ✓ 20 aprile 2006, n. 654/DAG;
 - ✓ 2 dicembre 2008, n. 35/RGS;
 - o la circolare n. 30/RGS del 20.10.2011 avente ad oggetto “*Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione e gestite attraverso il sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Tesoro*”;
 - o la circolare n. 2/RGS del 15.01.2015 avente ad oggetto “*Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Nuove istruzioni operative*”;
- che il comune di Reggio Calabria aveva già inteso disciplinare l'istituto della delegazione, adottando, il 19.4.2007, la deliberazione n. 178, avente ad oggetto “*Autorizzazione alla effettuazione di ritenute sullo stipendio dei dipendenti a favore di istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari – Approvazione dello schema di convenzione con gli istituti delegatari*”;
- che si ritiene adottare la presente deliberazione per adeguare i propri atti alle prescrizioni ed indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con le sopra richiamate circolari estendendo la delegazione di pagamento ai contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni previdenziali integrative, contratti di assicurazione sull'abitazione, contratti di assicurazione RC Auto o all'erogazione volontaria e periodica di liberalità a favore di ONLUS o enti mutualistici;

DATO ATTO:

- che la delegazione di pagamento trova la sua disciplina, principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante l'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;
- che in entrambe le tipologie, delegazioni per contratti di assicurazione e delegazioni per contratti di finanziamento, occorre che il contratto sia stato stipulato con uno dei soggetti sotto elencati all'art. 15 del D.P.R. n. 180/1950
 - a) istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni;
 - b) società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività;
 - c) istituti e società esercenti il credito, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno;
- che l'Amministrazione, per le delegazioni di pagamento inerenti a finanziamenti, dovrà sempre valutare una serie di elementi, anche nell'interesse e per la tutela del proprio dipendente (quali, ad esempio, la durata del prestito ed il tasso di interesse);
- che l'Amministrazione, nell'ipotesi di finanziamento con il quale il delegante intenda avvalersi della possibilità di oltrepassare, nel caso di concorso con la cessione dello stipendio, la quota di un quinto della retribuzione al netto delle ritenute di legge, fermi restando gli altri limiti legali, per tutelare il dipendente da un eccessivo indebitamento, dovrà valutare con molto rigore le richieste pervenute - che l'interessato avrà cura di giustificare e documentare convenientemente - escludendo quelle fondate su motivi non ritenuti meritevoli di tutela;
- che, per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi;

RITENUTO, alla luce di quanto premesso di dover disciplinare le richieste di delegazione di pagamento c.d. convenzionali effettuate dai dipendenti dell'Ente a favore di istituti e società esercenti il credito, al fine di garantire l'accesso al credito rispondente a criteri di trasparenza e comparabilità e assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento:

VISTI gli allegati schemi di convenzioni ("A" - contratti di finanziamento - , "B" - polizze assicurative - , "C" - polizze RCA - ed "D" - versamenti ONLUS o enti mutualistici), redatti seguendo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, con la richiamate circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20.10.2011 e n. 2/RGS del 15.01.2015, tenendo conto, in particolar modo, che:

- che le convenzioni, oltre a contenere i dati e gli elementi idonei ad identificare univocamente le parti contraenti (denominazione, sede, codice fiscale e, per gli istituti e le società esercenti il credito, numero d'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) e le persone legittimate alla sottoscrizione, dovranno evidenziare esplicitamente la loro durata e il divieto del rinnovo tacito, nonché disciplinare compiutamente la facoltà di recesso;
- che le convenzioni dovranno prevedere:
 - 1) che in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'art. 3 del R.D.J.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, ovvero di trattenute operate d'ufficio per morosità, in virtù delle previsioni recate dagli articoli 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950, ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continuerà ad essere trattenuta, purchè al delegante sia garantita la speranza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;
 - 2) che l'Amministrazione non risponde in alcun modo nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili all'Amministrazione stessa;
 - 3) che il delegatario assume l'obbligo di versare gli oneri amministrativi nella misura e secondo le modalità determinate dall'Amministrazione e previste dalle circolari della Ragioneria generale dello Stato nn. 1 del 17 gennaio 2011, 30 del 20 ottobre 2011 e 2 del 15 gennaio 2015 ;
 - 4) che, nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'Amministrazione darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione.
 - o che ulteriore presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra l'Amministrazione e gli istituti interessati nella quale, tra i vari aspetti, sia in particolare specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente alla indicazione delle modalità di versamento ed ai consequenziali obblighi;
 - o che per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale, si evidenzia:
 - ✓ che la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (articoli 5 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950);
 - ✓ che in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio - per la quale il soggetto finanziatore beneficiario del pagamento abbia la garanzia dell'INPDAP o sia egualmente assicurato presso altri istituti, il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente, superare il 40 % dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che l'amministrazione di appartenenza del dipendente è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso (art. 70 del D.P.R. n. 180/1950 e art. 66 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895). Il rilascio dell'assenso in questi casi deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie;
 - ✓ che, nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'amministrazione darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione;
 - ✓ d) che per quanto non disciplinato dalla convenzione stessa, si applicano le prescrizioni di legge ed, in particolare, i limiti recati dal D.P.R. n. 180/1950;

CONSIDERATO che gli oneri amministrativi da porre a carico degli istituti delegatari, a far data dal 1° gennaio 2011, tanto in caso di delegazioni di nuova attivazione che per quelle già in essere, giusta circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 17 gennaio 2011 e n. 2 del 15 gennaio 2015, con la quale si è proceduto ad una rivisitazione degli oneri amministrativi in misura più puntuale, tenendo conto di una serie di elementi connessi alle attività espletate per processare le delegazioni di pagamento (numero dei dipendenti utilizzati, relativi tempi di lavoro e propedeutica formazione, incidenza delle attività amministrativa prestata e ricadute sulle spese di funzionamento, anche in relazione alle diverse tipologie di delegazione convenzionale, spese di investimento, specialmente di natura informatica, oneri generali e spese di spedizione, eccetera), sono stati rideterminati per come esposto nella tabella allegata al presente atto sotto la lettera "E", per costituire parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi connessi alle delegazioni di pagamento rilasciate a favore degli istituti previsti dall'art. 15 del D.P.R. 180/1950, approvato con la D.G.C. n. 504 del 30.12.2008, in ossequio a quanto previsto dal comma 4 dell'art.43 della legge 449/1997, il quale, alla luce di quanto sopra espresso, viene opportunamente modificato, limitatamente nelle parti relative agli artt. 1 (Oggetto del Regolamento) e 2 (Modalità di costituzione del fondo);

VISTI :

- il D.P.R. n.180 del 05.01.1950 "T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni";
- la Legge n. 449 del 27.12.1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

- Il Regolamento Comunale adottato con la D.G.C. n. 504 del 30.12.2008 "Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi connessi alle delegazioni di pagamento rilasciate a favore degli istituti previsti dall'art. 15 del D.P.R. 180/1950"
- la circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 1/RGS del 17.01.2011;
- la circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - n. 30/RGS del 20.10.2011;
- la circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - n. 2 /RGS del 15.01.2015;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente;

A voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** della circolare MEF n. 2 del 15.01.2015 avente ad oggetto: "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Nuove istruzioni operative";
2. **DI ESTENDERE**, ad integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 18.4.2007, l'istituto della delegazione di pagamento di premi di assicurazione vita, rischi professionali, previdenza integrativa, integrale case, RC veicoli a motore e natanti, contributi a favore di Onlus ed Enti mutualistici;
3. **DI APPLICARE** l'istituto della delegazione nel rispetto dei vincoli previsti dalla Circolari del Ministero del Tesoro ed, in particolare, le nn. 1 e 30 del 2011 e la n. 2 del 15.1.2015, stabilendo che la delegazione può avere ad oggetto un contratto di:
 - a) finanziamento;
 - b) un contratto di assicurazione sulla vita;
 - c) contro gli infortuni e le malattie;
 - d) sulla casa di abitazione;
 - e) sulla RC auto;
 - f) un contratto per contribuzioni per posizioni previdenziali integrative e, in genere, fondi previdenziali;
 - g) erogazione e liberalità a favore di ONLUS, versamenti a favore di Enti mutualistici;
- 3.1 Nel caso di assicurazione, il contratto deve essere finalizzato:
 - a. a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazioni sulla vita, *et similia*) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta o anche, infine, a costituire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria;
 - b. a salvaguardare l'integrità della casa con esclusivo riferimento alla sola abitazione principale che deve coincidere con la casa di residenza anagrafica e limitatamente ai danni inerenti l'abitazione stessa;
 - c. alla stipula di contratti Rc auto purchè sia il proprio dipendente pubblico delegante a risultare il contraente della polizza;
- 3.2 Nel caso di contributi a favore di ONLUS ed Enti mutualistici, per ragioni tecniche, la durata non può essere inferiore ad un anno e superiore a dieci anni e la contribuzione, che deve avere carattere fisso, non può essere inferiore a cinque euro;
4. **DI STABILIRE:**
 - 4.1. che possono aderire alle tipologie sopra richiamate – delegazioni per contratti di assicurazione e delegazioni per contratti di finanziamento, i soggetti elencati all'art. 15 del D.P.R. n. 180/1950 e di seguito riproposti:
 - a) Istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casce mutue, casce sovvenzioni ed istituti similari);
 - b) Società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività;
 - c) Istituti e società esercenti il credito, con esclusione delle società di persone, nonché le casce di risparmio e i monti di credito su pegno.
 - 4.2, che, per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale:
 - a) La richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa un periodo inferiore a dodici mesi;
 - b) Per i contratti di finanziamento, fatte salve le fattispecie afferenti ai mutui stipulati per il pagamento del prezzo dell'alloggio, giusta previsione degli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950, la durata massima assentibile è di dieci anni;
 - c) La durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque e per tutto il personale, il momento del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza;
 - d) La quota totale delegabile non può superare il quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (artt. 5 e 65 del D.P.R. n. 180/1950);
 - e) In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente, superare il 40% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che il Comune è chiamato a valutare,

fornendo uno specifico e motivato assenso (Art. 70 del D.P.R. n. 180/1950 e art. n. 66 del D.P.R. n. 895/1950). Il rilascio dell'assenso deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie:

- f) Nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, si darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione. In tale ipotesi, il Comune sarà esonerato dal continuare a trattenere la quota contrattualmente determinata solo dopo aver ricevuto idonea documentazione, dalla società o dal dipendente, che comprova l'intervenuta estinzione del prestito. Eventuali quote trattenute in eccedenza saranno rimborsate direttamente al dipendente dalla banca o intermediario finanziario delegatario;
 - g) Nel caso dell'esistenza di una delegazione convenzionale di pagamento in corso, è possibile attivare un'ulteriore delegazione per un contratto di assicurazione RC auto o per il pagamento a favore di ONLUS o Ente mutualistico, fermo restando il limite fissato dagli artt. n. 5 e 65 del D.P.R. 180/1950;
 - h) In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, di sospensione, di interruzione e comunque al verificarsi di qualsiasi evento che comporti una mancata corresponsione dello stipendio, il Comune non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta, non ha alcun obbligo di comunicazione e, inoltre, non procede ad alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili.
- 4.3 – che, con riguardo alla quantificazione degli oneri amministrativi dovuti, a seguito dell'attivazione di pagamento:
- a) la quantificazione andrà effettuata direttamente dall'Ufficio ordinatore del pagamento degli stipendi, previa individuazione della quota degli stessi, attraverso il sistema paghe, sulle somme trattenute mensilmente al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto delegatario;
 - b) il versamento andrà effettuato direttamente dall'Ufficio ordinatore del pagamento degli stipendi previa ritenzione della quota degli oneri amministrativi relativi, da operare, attraverso il sistema paghe, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto delegatario. Pertanto, l'Ufficio ordinatore del pagamento degli stipendi, una volta operata la trattenuta sulle competenze mensili del dipendente, deve provvedere a scomputare dalla stessa gli oneri amministrativi, al fine di poterne eseguire il riversamento al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio del Comune;
 - c) l'Ufficio ordinatore del pagamento degli stipendi provvederà a incorporare, direttamente, dall'introito versato a titolo di oneri, il 30% che sarà destinato, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della Legge 449/1997 ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale che ha effettuato la prestazione al fine di poterne eseguire il riversamento al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio del Comune capitolo;
5. **DI APPROVARE** lo schema delle convenzioni tra l'Amministrazione e gli Istituti delegatari, che si allegano alla presente deliberazione, sotto le lettere "A", "B", "C" ed "D", per costituire parte integrante e sostanziale;
 6. **DI APPLICARE** a carico degli istituti delegatari, così come previsto dalle circolari n. 1 del 17.01.2011 e n. 2 del 15.01.2015 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, gli oneri indicati nella tabella allegata alla presente deliberazione, sotto la lettera "E", per costituire parte integrante e sostanziale;
 7. **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore "Affari Generali" o suo delegato:
 - a. la sottoscrizione delle nuove convenzioni, facendo salve le convenzioni in essere, che resteranno valide fino alla loro scadenza;
 - b. l'adeguamento del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi connessi alle delegazioni di pagamento rilasciate a favore degli istituti previsti dall'art. 15 del D.P.R. 180/1950, approvato con la D.G.C. n. 504 del 30.12.2008, limitatamente nelle parti relative agli artt. 1 (Oggetto del Regolamento) e 2 (Modalità di costituzione del fondo) alla luce di quanto previsto dalla presente deliberazione;
 - c. la trasmissione del presente atto alle OO.SS. e la pubblicazione sull'House Organ.
 8. **DI DICHIARARE**, a voti unanimi e favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile



CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
tra

Il Comune di Reggio Calabria, con sede legale in Piazza Italia, Palazzo San Giorgio, (codice fiscale 0013680805), di seguito "Amministrazione", nella persona di _____ nato il _____ a _____, in qualità di _____

_____ e _____ con sede legale in _____ (codice fiscale _____ e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n. _____), di seguito "Istituto", nella persona di _____ nato il _____ a _____, in qualità di _____

premessato che

- L'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti del comune di Reggio Calabria, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- la circolare n. 1/RGS del 17.01.2011, avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione - Oneri a carico degli istituti delegatari - Istruzioni operative";
- la circolare n. 30/RGS del 20.10.2011 avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione e gestite attraverso il sistema Service Personale Tesoro - Oneri a carico degli istituti delegatari - Chiarimenti - Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Tesoro";
- la circolare n. 2/RGS del 15.01.2015 avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione del quinto o comunque garantite da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.
4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.

5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.
2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3
(Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione o ritenute d'ufficio per morosità ex art. 61, D.P.R. 180/1950 - ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.I. 19 gennaio 1939, n. 295 - o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4
(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Settore Affari Generali - Servizio Gestione Economica del Personale, con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN _____ - o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto - entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato, a cura del Settore Affari Generali - Servizio Gestione Economica del Personale, mediante ritenzione degli stessi, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 7
(Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.
2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito.
3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il _____ e si intende valida fino al _____ con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 10
(Attività dell'Istituto)

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.F.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.
2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11
(Comunicazioni dell'Istituto)

1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:
 - a) nominativo debitore;
 - b) importo lordo e netto erogato;
 - c) numero rate;
 - d) importo mensile rata;
 - e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
 - f) decorrenza e scadenza finanziamento.
2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita comunicazione al Comune di Reggio Calabria, Settore Affari Generali – Servizio Gestione Economica del Personale, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.
4. L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 12
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Calabria, li _____

Per l'Istituto

Per l'Amministrazione





Allegato "B" alla D.G.C. n. 104 del 2016

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE**

tra

Il Comune di Reggio Calabria, con sede legale in Piazza Italia, Palazzo San Giorgio, (codice fiscale 0013680805), di seguito "Amministrazione", nella persona di _____ nato il _____ a _____, in qualità di _____
e
_____ con sede legale in _____ (codice fiscale _____), di seguito "Società", nella persona di _____, nato il _____ a _____, in qualità di _____

premesse che

- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo _____;
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti del comune di Reggio Calabria, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- la circolare n. 1/RGS del 17.01.2011, avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione – Oneri a carico degli istituti delegatari – Istruzioni operative";
- la circolare n. 30/RGS del 20.10.2011 avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione e gestite attraverso il sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Tesoro";
- la circolare n. 2/RGS del 15.01.2015 avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Nuove istruzioni operative";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione del quinto, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali, sulla casa di abitazione o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

Art. 3
(Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4
(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Settore Affari Generali – Servizio Gestione Economica del Personale, con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN _____ – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 9,00 (euro nove/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato, a cura del Settore Affari Generali – Servizio Gestione Economica del Personale, mediante ritenzione degli stessi, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società.

Art. 7
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il _____ e si intende valida fino al _____ con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 9

(Comunicazioni della Società)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, la Società dovrà inviare un'apposita comunicazione al Settore Affari Generali - Servizio Gestione Economica del Personale, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11

(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Calabria, _____

Per la Società

Per l'Amministrazione
.....





Allegato "C" alla D.G.C. n. 104 del 2015

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE RC AUTO**

tra

Il Comune di Reggio Calabria, con sede legale in Piazza Italia, Palazzo San Giorgio, (codice fiscale 0013680805), di seguito "Amministrazione", nella persona di _____, nato il _____ a _____, in qualità di _____
e

_____ con sede legale in _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____ e iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI al n. _____), di seguito "Società", nella persona di _____, nato il _____ a _____, codice fiscale _____, in qualità di _____

premesse che

- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo _____;
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione di pagamento che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia al Comune di Reggio Calabria per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti (d'ora in avanti, RC auto);

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- la circolare n. 1/RGS del 17.01.2011, avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione – Oneri a carico degli istituti delegatari – Istruzioni operative";
- la circolare n. 30/RGS del 20.10.2011 avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione e gestite attraverso il sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Tesoro";
- la circolare n. 2/RGS del 15.01.2015 avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Nuove istruzioni operative";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione)

1. L'Amministrazione si impegna ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei dipendenti amministrati che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

2. L'Amministrazione si impegna a pagare il premio assicurativo RC auto alla Società attraverso una trattenuta stipendiale di dodici rate mensili di pari importo.
3. In caso di concorso della quota delegata con cessione del quinto e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
5. La delegazione di pagamento avente ad oggetto un contratto di assicurazione RC auto potrà avere seguito esclusivamente nel caso in cui il medesimo contratto sia intestato o cointestato al dipendente.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, obbligatorie in virtù dell'art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comprensive di eventuali garanzie accessorie quali, esemplificativamente, furto, incendio, rottura cristalli, assistenza legale, atti vandalici, ecc.
2. In deroga alle previsioni dell'art. 1901 del codice civile, la copertura assicurativa RC auto decorre dalla data indicata nel contratto, indipendentemente dal primo pagamento.

Art. 3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione;
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Settore Affari Generali - Servizio Gestione Economica del Personale, con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN _____ - o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto - entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5 (Oneri amministrativi)

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 1,00 (euro uno/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6 (Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato, a cura del Settore Affari Generali - Servizio Gestione Economica del Personale, mediante ritenzione degli stessi, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 7 (Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il _____ e si intende valida fino al _____ con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 9
(Comunicazioni della Società)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. La comunicazione va effettuata tramite raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Calabria, _____

Per la Società

Per l'Amministrazione





Allegato "D" alla D.G.C. n. 104 del 2015

CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRIBUTI AD ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI
tra

Il Comune di Reggio Calabria, con sede legale in Piazza Italia, Palazzo San Giorgio, (codice fiscale 0013680805), di seguito "Amministrazione", nella persona di _____ nato il _____
a _____, in qualità di _____
e

_____ con sede legale in _____
_____ (codice fiscale _____, partita IVA _____
e iscrizione al Registro _____
_____ al n. _____, di seguito
"Ente", nella persona di _____, nato il _____
a _____ codice fiscale _____, in
qualità di _____

premesse che

- l'Ente non ha alcuno scopo di lucro e, a norma dello statuto, svolge la propria attività nel settore _____;
- la normativa fiscale vigente prevede che le erogazioni liberali devolute all'Ente sono deducibili o detraibili ai fini dell'IRPEF per il donante;
- l'Ente, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, accetta libere donazioni da parte di terzi;
- l'Ente, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, riceve il versamento di quote sociali da parte degli associati;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti dell'Ente per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Ente in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un impegno a devolvere un contributo o una quota associativa;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Ente, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita con cessione del quinto o comunque garantite da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Art. 2

(Fruitori)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono impegnarsi nei confronti dell'Ente a versare un importo predeterminato esclusivamente a titolo di erogazione liberale, contributo o quota associativa mediante delegazione di pagamento.
2. La durata delle trattenute stipendiali di cui alla delegazione di pagamento non può essere inferiore a dodici mensilità e non può eccedere centoventi mensilità.
3. L'Ente prende atto che il dipendente ha la facoltà, trascorso il periodo minimo di cui al comma 2, di revocare in ogni momento la delegazione di pagamento, senza che ciò possa legittimare alcuna pretesa o responsabilità a carico dell'Amministrazione.

Art. 3

(Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione o ritenute d'ufficio per morosità ex art. 61, D.P.R. 180/1950 - ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 - o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Settore Affari Generali - Servizio Gestione Economica del Personale, con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN _____ - o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Ente - entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

(Oneri amministrativi)

1. L'Ente si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 0,30 (euro 0,trenta) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,10 (euro 0,dieci) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6

(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato, a cura del Settore Affari Generali - Servizio Gestione Economica del Personale, mediante ritenzione degli stessi, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 7
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 1, 2 e 3;
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 9
(Comunicazioni dell'Ente)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Ente si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Ente stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Ente dovrà inviare un'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, all'indirizzo di posta certificata dcsii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....

Per l'Ente

.....

Per l'Amministrazione

.....



Oneri amministrativi dovuti dai delegatari

<i>Tipologia delegazione</i>	<i>Attività</i>	<i>Onere (euro)</i>	<i>Periodicità</i>
Contratti di finanziamento	Ricezione istanza e istruttoria	€ 18,00 (diciotto/00)	una tantum
	Trattenute, verifiche periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazione	€ 2,05 (due/05)	mensile
Contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni previdenziali integrative Contratti di assicurazione sull'abitazione	Ricezione istanza e istruttoria	€ 9,00 (nove/00)	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	€ 0,65 (zero/65)	mensile
Contratti di assicurazione RC auto	Ricezione istanza e istruttoria con modalità dematerializzata	€ 1,00 (uno/00)	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	€ 0,65 (zero/65)	mensile
ONLUS ed enti mutualistici	Ricezione istanze ed istruttoria	€ 0,30 (zero/30)	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	€ 0,10 (zero/10)	mensile

